

La documentazione da conservare

Viene evidenziato di seguito per singola voce di spesa finanziabile, quale è la documentazione da conservare al fine di dimostrare il sostenimento della spesa:

—> voce a) costi relativi al personale altamente qualificato

Per personale altamente qualificato si intende personale in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, oppure in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO - ISCED.

Ovviamente il personale sopraindicato deve essere dipendente dell'impresa e impiegato in attività di r&s. non può essere finanziato il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, anche se in possesso dei titoli di studio.

Sono equiparati al personale dipendente i soggetti in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni. i collaboratori e professionisti (es. architetti e ingegneri) impiegati nelle attività di r&s sono agevolabili a patto che svolgano la propria attività presso la sede dell'impresa beneficiaria del credito di imposta.

Icosi di economisti, psicologi, laureati in giurisprudenza, scienze della comunicazione, geometri e periti tecnici, solo per fare alcuni esempi, non possono essere finanziati, anche se vantano anni di esperienza nella r&s. stessa sorte per i soci e gli amministratori, senza il titolo adeguato non sono finanziabili.

Il costo del personale altamente qualificato da prendere in considerazione è costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto all'effettivo impiego dei lavoratori nelle attività di r&s. per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, sono ammissibili, in relazione alle collaborazioni esterne, per un massimo di euro 5.000, anche le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile.

Rendicontazione

L'impresa deve compilare appositi **fogli di presenza nominativi**.

Questi devono essere relativi ad ogni soggetto interessato dal progetto. i fogli presenza devono **riportare per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di r&s** ed essere **firmati** dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero **dal responsabile dell'attività di r&s**. dovranno essere individuate le buste paga dei mesi in cui il soggetto dipendente ha partecipato alla ricerca, ricostruito il costo orario e individuati i pagamenti.

E' necessario inoltre le fatture o le ricevute dei soggetti che hanno contribuito all'attività di ricerca e ricostruiti i pagamenti.

—> voce b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio

Per essere ritenuti agevolabili ai fini del bonus fiscale gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere acquisiti dall'impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo.

Nel caso di acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, nella misura corrispondente all'importo deducibile.

L'importo ammissibile, viene calcolato in rapporto all'effettivo utilizzo per le attività di r&s.

Per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, acquisiti mediante locazione non finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di cui al decreto del ministro delle finanze 31 dicembre 1988, è rappresentato dal costo storico del bene. questo, ai fini dei controlli deve risultare dal relativo contratto di locazione, ovvero da una specifica dichiarazione del locatore.

Le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, sono ammissibili nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti di legge.

Sono quelli stabiliti con decreto del ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla gazzetta ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di r&s e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Rendicontazione

E' necessaria la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di r&s **relativa alla misura e al periodo in cui gli strumenti e le attrezzature di laboratorio sono stati utilizzati per l'attività di r&s.**

Dovranno essere individuate le fatture di acquisto e i relativi pagamenti.

—> voce c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese

In questa voce rientrano le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, basta che non abbiamo rapporti di collegamento con l'impresa richiedente. i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in stati membri dell'ue, in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (see) ovvero in paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Rendicontazione

E' necessario conservare i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce. Dovranno essere individuate le fatture e i relativi pagamenti.

—> voce d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica

Per concludere troviamo tra i costi agevolabili anche le competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Rendicontazione

come nel caso della ricerca contrattuale è opportuno conservare i contratti ed una relazione concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce.